

# Esonero contributivo IVS 6%-7%

## Circolare INPS n. 11 del 16/01/2024

### REQUISITI ESONERO:

- Esonero riconosciuto esclusivamente sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) a carico dei lavoratori.
- **Nella misura del 6% se la retribuzione imponibile - parametrata su base mensile per 13 mensilità - non ecceda l'importo mensile di 2692 euro (al netto del rateo di tredicesima).**
- **Nella misura del 7% se la retribuzione imponibile - parametrata su base mensile per 13 mensilità - non ecceda l'importo mensile di 1923 euro (al netto del rateo di tredicesima).**
- **Per quanto riguarda l'applicazione dell'esonero contributivo relativamente alla tredicesima mensilità - o al singolo rateo di tredicesima, laddove sia erogata mensilmente, invece che in unica soluzione nel mese di dicembre 2024 - la Legge di Bilancio 2024 prevede espressamente che tale esonero non abbia effetti sul rateo di tredicesima.**
- Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

### SOGGETTI CHE POSSONO ACCEDERE ALL'ESONERO:

- Tutti i lavoratori dipendenti di datori di lavoro - pubblici e privati.
- Inclusi i rapporti di apprendistato.
- Restano esclusi i rapporti di lavoro domestico.

### ESEMPI:

- Se nel mese di riferimento non viene superata una retribuzione imponibile ai fini previdenziali, come sopra determinata e al netto del rateo di tredicesima, di 2.692 euro e la quota di contribuzione IVS a carico del lavoratore è pari al 9,19%, questa, in forza dell'esonero, potrà essere ridotta del 6%, ossia potrà essere determinata per un ammontare pari a 3,19 punti percentuali.
- Se nel mese di riferimento non viene superata una retribuzione imponibile ai fini previdenziali di 1.923 euro, al netto del rateo di tredicesima, e la quota di contribuzione IVS a carico del lavoratore sia pari al 9,19%, questa, in forza dell'esonero, potrà essere ridotta del 7%, ossia potrà essere determinata per un ammontare pari a 2,19 punti percentuali.

## DECORRENZA E DURATA DELL'ESONERO:

- **Periodi di paga dal 1° Gennaio 2024 al 31 Dicembre 2024.**
- Nelle ipotesi in cui il lavoratore abbia cessato il proprio rapporto di lavoro entro il 31 dicembre 2023 e, nel corso dell'anno 2024, siano state erogate le ultime competenze (residui di ferie e permessi, ratei di mensilità aggiuntive, ecc.), su tali ultime competenze l'esonero in trattazione non trova applicazione;
- Nelle ipotesi in cui il lavoratore dovesse cessare il proprio rapporto di lavoro entro il 31 dicembre 2024 e, nel corso dell'anno 2025, dovessero essergli erogate le ultime competenze (residui di ferie e permessi, ratei di mensilità aggiuntive, ecc.), l'esonero, nell'anno 2025, su tali ultime competenze, non troverà applicazione.
- Infine, nelle ipotesi di continuità del rapporto di lavoro, si chiarisce che l'esonero non potrà trovare applicazione in riferimento agli emolumenti erogati nel corso dell'anno 2025, pur se riferiti all'annualità pregressa (quali, ad esempio, i compensi erogati per attività straordinarie).

## RAPPORTO CON ALTRI ESONERI CONTRIBUTIVI:

- In merito al coordinamento con altri incentivi, la circolare precisa che il taglio del cuneo è cumulabile - nell'anno in corso - con altri esoneri contributivi previsti a legislazione vigente, nei limiti della contribuzione complessivamente dovuta dal datore di lavoro.
- **ATTENZIONE! L'esonero in esame risulta ALTERNATIVO con la decontribuzione per le lavoratrici con figli prevista sempre dalla Legge di Bilancio 2024 (commi 181-182).**
  - Pertanto, laddove ricorrano i presupposti per l'applicazione di entrambe le misure (esonero IVS 6/7% ed esonero per le madri lavoratrici), i medesimi esoneri contributivi - nelle singole mensilità - sono tra loro di fatto alternativi.
  - Difatti, l'esonero IVS trova applicazione, per una percentuale pari al 6%, solo laddove la retribuzione imponibile mensile non superi il massimale 2.692 euro. Pertanto, se si considera una contribuzione a carico della lavoratrice dipendente pari al 9,19%, ai fini dell'applicazione dell'esonero IVS nella misura del 6%, il massimale di contribuzione da considerare è pari a 247,39 euro (ossia il 9,19% di 2.692 euro). L'esonero per le lavoratrici madri trova diversamente applicazione nei limiti dell'intera contribuzione IVS a carico della lavoratrice per un ammontare pari a 250 euro mensili (3.000 euro annui/12 mensilità).

- Ne consegue pertanto che, laddove sussistano i presupposti legittimanti per l'applicazione di entrambe le misure, l'esonero della quota a carico della lavoratrice madre risulta comunque di entità maggiore rispetto all'esonero IVS in trattazione.
- Resta fermo, però, che dal mese successivo rispetto alla fruizione di una delle due misure di esonero si possa ricorrere, in presenza dei presupposti legittimanti, alla diversa e alternativa misura di esonero della quota a carico prevista in favore delle lavoratrici. Ad esempio, le lavoratrici madri di tre o più figli, dal mese successivo al raggiungimento della maggiore età del figlio più piccolo, possono accedere all'esonero IVS, non possedendo più i requisiti legittimanti per l'accesso all'esonero per le lavoratrici madri. Allo stesso tempo, dal mese di nascita del secondo figlio, la lavoratrice può accedere all'esonero previsto per le lavoratrici madri in via alternativa rispetto all'esonero IVS del 6 o 7% fruito nella mensilità precedente.

#### **INOLTRE:**

- L'INPS ribadisce che questo esonero, non rappresentando un incentivo all'assunzione, non è subordinato al rispetto dei principi generali in materia di incentivi all'occupazione.
- Il taglio del cuneo, inoltre, non configurandosi come un beneficio in favore del datore di lavoro, non determina la necessità del possesso del DURC da parte di quest'ultimo.